

ORDINANZA n. 23 /08

(Linee di navigazione - Criteri di accesso alle infrastrutture portuali)

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l'Atto di indirizzo, approvato dal Comitato Portuale con delibera 35/06 in data 22 dicembre 2006, ancorchè non materialmente allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, delinea il percorso e i criteri che l'Autorità Portuale intende seguire per la definizione della problematica dei servizi di linea nel porto di Piombino (in appresso "Atto di indirizzo");
- che nella scansione dei tre tempi di riferimento previsti per la definizione della questione, l'Atto di indirizzo individua nel secondo (quello cioè compreso tra la fine dei lavori al Pontile Magona e la realizzazione della Variante 2 al PRP) il momento della "fase intermedia", quella cioè in cui, riassetato il porto sulle potenzialità e le disponibilità logistiche antecedenti a detti lavori, gli accosti potranno ragionevolmente trovare una loro destinazione (ancorché "provvisoria", nelle more del tombamento della Darsena Lanini e del completamento della Variante 2); e ciò, a fronte delle scelte strategiche dell'Autorità Portuale, da una parte, e delle esigenze logistiche e organizzative necessarie allo svolgimento dei servizi di linea, dall'altra;
- che il successivo Documento sulla destinazione degli accosti e sulla disciplina del servizio di linea nel porto di Piombino, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 24/07 del 30 novembre 2007, ancorchè non materialmente allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza (in appresso "Documento"), individua invece il modello previsto per la "fase intermedia" dall'"Atto di indirizzo" relativamente alla destinazione degli accosti ed alla disciplina del servizio di linea nel porto di Piombino, rimandando al Presidente dell'Autorità Portuale il compito di disporre tutti gli atti consequenziali. Per le motivazioni indicate nel citato Documento, il modello individuato appare idoneo a contemperare da un lato l'esigenza di consentire l'ingresso di nuovi operatori con quella di garantire agli operatori storici la possibilità di mantenere i servizi operati nel corso degli anni che, nello stesso interesse del porto, hanno garantito i collegamenti da e per il porto di Piombino in particolare con l'Isola d'Elba e con la Sardegna;
- che in coerenza ed in attuazione dei principi espressi nell'Atto di indirizzo e nel successivo Documento, con l'Ordinanza presidenziale n. 10/08 del 23 aprile 2008 questa Autorità portuale ha approvato la "Regolamentazione delle destinazioni delle banchine e dei piazzali di imbarco del porto di Piombino e delle norme intese a favorire lo sviluppo dei traffici" che, ancorchè non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (in appresso "Ordinanza n. 10/08");
- che in considerazione del previsto completamento dei lavori sul Pontile Magona (poi avvenuta secondo i programmi nel mese di giugno 2008), la suddetta Ordinanza n. 10/08 disciplina le destinazioni e (soprattutto) le utilizzazioni delle banchine e dei piazzali di imbarco del porto di Piombino, contestualmente distinguendo quelle esclusivamente o prevalentemente interessate dal

traffico merci da quelle esclusivamente o prevalentemente interessate dai traffici passeggeri, individuando altresì, nell'ambito delle infrastrutture destinate ai traffici passeggeri, quelle destinate al traffico con l'Elba e quelle destinate a traffici passeggeri diversi;

- che nell'ambito dell'istruttoria relativa alla definizione della disciplina dei servizi di linea passeggeri nel porto di Piombino, l'Autorità Portuale ha consultato le comunità locali dell'Isola d'Elba per valutare l'effettiva esigenza di rafforzare i collegamenti con l'Elba. In particolare, nell'ambito della riunione istruttoria svolta in data 20 novembre 2007 e - come risulta dal relativo verbale - pur condividendo il progetto di apertura del mercato a nuovi operatori nei tempi e nei modi rappresentati dall'Autorità Portuale, le Comunità locali dell'Isola d'Elba hanno sottolineato l'esigenza di un confronto con le compagnie già operanti volto a meglio coordinare e razionalizzare le rispettive programmazioni per meglio rispondere alle esigenze della comunità elbana;

- che, come sopra ricordato, in piena coerenza con la prevista data di fine lavori, nel giugno del 2008 sono stati completati i lavori di adeguamento statico del Pontile Magona e con verbale in data 19 giugno 2008 si è proceduto al relativo collaudo;

- che in considerazione del recupero funzionale del Pontile Magona e degli spazi retrostanti e fermi comunque i limiti infrastrutturali nelle more del tombamento di Darsena Lanini e dell'attuazione della Variante II del Piano regolatore portuale, sussiste la possibilità di valutare domande per l'attivazione di nuovi servizi di linea passeggeri da e per il porto di Piombino, beninteso nei limiti delle infrastrutture disponibili;

- che in coerenza con gli atti sino ad oggi adottati in materia da questa Autorità portuale, si pone quindi l'esigenza di definire, sulla base del modello individuato nel predetto Documento, criteri trasparenti per consentire l'accesso alle infrastrutture portuali da parte di nuovi operatori per l'esercizio di linee di navigazione da e per il porto di Piombino;

Considerato:

- che la programmazione della destinazione commerciale delle infrastrutture portuali di cui alla presente Ordinanza e ai precedenti atti adottati dall'Autorità portuale, in particolare l'Atto di Indirizzo citato e l'Ordinanza 10/08 e il Documento, trovano la propria *ratio* nella esistenza di pregresse situazioni relative a domande di attivazione di nuovi servizi di linea, alle quali non si è potuto dare seguito per obiettive carenze infrastrutturali del porto;

- che in tal senso, è ragionevole ipotizzare, anche per il futuro, l'esistenza di domande di attivazione di nuovi servizi di linea relativamente alle quali sia necessario operare una selezione tra i diversi richiedenti in forza di criteri obiettivi e non discriminatori, che tengano tuttavia conto anche delle *past performances* dei vettori i quali, negli anni, hanno garantito continuità di traffici e di servizio da e per il porto di Piombino, oltreché delle esigenze di programmazione e di sviluppo del porto di Piombino, tali criteri essendo anche quelli invalsi e codificati in altri settori che presentano problematiche analoghe a quelle di cui trattasi, secondo quanto meglio precisato anche nel Documento;

- che Toremar s.p.a. gestisce il servizio di linea Elba - Piombino con rilevanti obblighi di servizio pubblico, volti a garantire la continuità territoriale, garantendo quindi il servizio per l'intero arco dell'anno con una frequenza predeterminata, in coerenza anche con l'articolo 57 (Servizi di Cabotaggio) del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133;
- che Moby s.p.a. esercita da oltre trenta anni la linea Piombino - Portoferraio e, dal 2007, a seguito di fusione per incorporazione con la Lloyd Sardegna Compagnia di Navigazione s.r.l., la linea Piombino/Olbia, tale linea essendo stata anch'essa da molti anni gestita dall'incorporata Lloyd Sardegna. Per entrambe le linee, Moby S.p.A. garantisce i collegamenti durante l'intero arco dell'anno;
- che in considerazione della circostanza secondo cui le domande per l'attivazione di nuove linee potrebbero essere superiori rispetto alle infrastrutture disponibili, pare necessario, al fine di garantire la massima trasparenza, indicare nel presente atto criteri per la valutazione delle domande che verranno presentate, in modo tale da consentire alle compagnie di navigazione interessate di poter modulare le proprie richieste di attivazione di nuove linee in funzione dei suddetti criteri;
- che Piombino è (attualmente) l'unico porto che collega l'Isola d'Elba con il continente;
- che peraltro, con particolare riguardo ai traffici con l'Isola d'Elba secondo quanto emerso nel corso della riunione istruttoria in data 20 novembre 2007, l'esigenza sentita con maggiore urgenza dalle Comunità elbane è quella di una migliore programmazione e distribuzione degli orari delle corse tali da massimizzare la copertura giornaliera dei servizi, stanti anche le carenze infrastrutturali che caratterizzano il territorio dell'Isola d'Elba; inoltre, nell'ambito della propria attività programmatica, l'Autorità Portuale si è già determinata a destinare le banchine ed i piazzali risultanti dal tombamento della Darsena Lanini per i traffici con l'Elba;
- che eventuali domande di attivazione di nuovi servizi per l'Isola d'Elba verranno valutate alla stregua dei criteri indicati nel provvedimento approvato con la presente Ordinanza, fermo comunque che nell'individuazione delle fasce orarie disponibili per lo svolgimento di nuovi servizi di linea, si terrà conto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 10/08 e dalle eventuali successive modifiche della stessa in punto individuazione della destinazione ad un determinato traffico delle diverse banchine e piazzali presenti all'interno del porto di Piombino;
- che, in base all'esperienza maturata nel corso degli anni, in relazione ai traffici per l'Isola d'Elba si è verificata in determinati periodi dell'anno (normalmente luglio e agosto) l'esigenza di svolgere corse suppletive rispetto a quelle programmate (e oggetto dell'assegnazione delle relative bande orarie) per far fronte ai flussi di traffico e alle esigenze dei passeggeri non programmabili, nonché ad esigenze non prevedibili, quali ad esempio avarie delle navi operanti sul servizio di linea ovvero particolari condizioni meteomarine che costringono navi destinate ad altri porti a scalare presso il porto di Piombino;

- che, pertanto, nel definire le bande orarie disponibili per l'assegnazione si terrà conto dei criteri di cui al paragrafo 2, comma 7, del Documento;

- che, posto quanto sopra, i criteri per la valutazione delle domande, così come compiutamente indicati nel provvedimento che viene approvato con la presente ordinanza, sono funzionali al perseguimento da parte di questa Autorità portuale dei seguenti obiettivi:

- 1) promuovere e favorire quelle linee che garantiscano i collegamenti durante l'intero arco dell'anno, con frequenze e orari consoni alle esigenze degli utenti;
- 2) promuovere l'incremento della gamma dei collegamenti offerti da e per il porto di Piombino, nell'ottica di diversificare quindi anche i traffici da esso serviti;
- 3) promuovere la qualità dei servizi offerti agli utenti;

Tutto ciò premesso e considerato:

Sentito il Comitato Portuale nella seduta del 3 novembre 2008 ed acquisito il relativo parere favorevole giusta delibera in pari data n. 24/08;

Vista la legge 28.1.1994, n. 84 recante il "Riordino della legislazione in materia portuale" come successivamente modificate e, in particolare

- l'art. 6 comma 1 lett. a) che, tra i compiti delle autorità portuali pone quelli di "*indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 16 comma 1 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza ...*";
- l'articolo 8 comma 3 per cui il presidente dell'Autorità portuale, *provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali (lett. f) e amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6 comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia*";

ORDINA

Sono approvate le "*Disposizioni per l'accesso alle infrastrutture portuali del porto di Piombino per l'esercizio di linee di navigazione*" di cui all'allegato unito alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale.

Piombino, 12 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI

Allegato all'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Piombino n. 23/08 del 12 novembre 2008

Art. 1. - Periodi di riferimento

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, ai fini dell'applicazione della presente regolamentazione l'anno solare viene suddiviso nei seguenti tre periodi di riferimento:

- periodo invernale (da settembre all'inizio del periodo pasquale escluso);
- periodo pasquale (dall'inizio del periodo pasquale all'inizio del periodo estivo escluso);
- periodo estivo.

2. Ogni anno, contestualmente al prospetto di cui al successivo articolo 3, l'Autorità Portuale, sentiti gli operatori interessati, e tenuto conto del calendario delle festività pasquali, stabilirà le date precise dei periodi di riferimento di cui al precedente comma 1.

Art. 2 - Verifiche

1. A partire dal 16 settembre di ogni anno, l'Autorità Portuale verificherà, relativamente alle corse di linea effettuate dalle compagnie di navigazione nel periodo compreso tra il 16 settembre dell'anno precedente ed il 15 settembre dell'anno corrente, se, rispetto alle programmazioni approvate, i vettori interessati abbiano sfruttato, con riferimento ad ogni periodo di riferimento, almeno l'80% delle bande orarie assegnate per ogni periodo di riferimento richiesto dalla singola linea di navigazione.

2. Il raggiungimento della suddetta soglia dell'80% dovrà essere verificato per ciascun periodo di riferimento, senza possibilità quindi di cumulare e/o compensare tra i tre diversi periodi di riferimento rilevanti.

3. Entro il 5 ottobre successivo, l'Autorità Portuale comunicherà ai vettori di cui al precedente comma 1 l'esito delle suddette verifiche, con particolare riferimento allo sfruttamento, da parte loro, dell'80% delle bande orarie rispettivamente assegnate.

4. Entro e non oltre il 20 ottobre, tenuto conto degli esiti delle suddette verifiche, i vettori anzidetti dovranno presentare perentoriamente all'Autorità Portuale le istanze relative alle programmazioni per l'anno successivo con riferimento a tutte, o parte, le fasce assegnate per lo svolgimento della linea marittima di rispettivo interesse. Le dette istanze dovranno contenere le informazioni e i documenti indicati all'art. 5, comma 2, che segue.

Art. 3 - Prospetto delle "disponibilità"

1. Sulla base delle verifiche di cui al precedente articolo 2, tenendo conto:

- delle istanze avanzate dai vettori interessati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 del precedente articolo 2,
- della destinazione degli spazi portuali di cui all'Ordinanza n. 10/08 citata nelle premesse,
- delle esigenze indicate nel § 7 del Documento,

- di quanto previsto al comma 2 del presente articolo,

entro il 31 ottobre di ogni anno sarà predisposto un apposito prospetto dal quale risulteranno le fasce orarie e gli spazi disponibili, rispettivamente individuate rispetto alle diverse tipologie di traffico (merci ro-ro/passeggeri, traffico regionale/non regionale) e ai rispettivi parametri di frequenza e volume sulla base dell'interesse pubblico sotteso all'approvazione delle relative programmazioni, secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso in cui sia accertato che i vettori che hanno svolto servizi di linea sulla base di programmazioni approvate abbiano sfruttato per ogni periodo di riferimento almeno l'80% delle bande orarie assegnate, agli stessi operatori saranno assegnate anche per l'anno successivo le fasce orarie oggetto della comunicazione di cui al comma 4 del precedente articolo 2. Nel caso in cui la Compagnia già operante non abbia sfruttato almeno l'80% delle bande orarie anche in un solo periodo di riferimento (salvo che ciò sia dipeso da circostanze imprevedibili al di fuori del controllo della stessa Compagnia di Navigazione), l'insieme delle bande orarie alla stessa assegnate (incluse cioè anche quelle relative ai periodi di riferimento ove la Compagnia abbia eventualmente raggiunto la soglia dell'80%) verranno rese disponibili per i nuovi entranti; la Compagnia che non ha ottenuto la conferma delle proprie bande orarie assumerà la qualifica di nuovo entrante e concorrerà per l'assegnazione delle bande orarie alle stesse condizioni degli altri nuovi entranti;
- b) sulle restanti bande orarie (incluse quelle eventualmente rese disponibili a seguito della mancata conferma di quelle assegnate nel periodo precedente ad uno o più vettori già operanti), il 50% sarà riservato a vettori nuovi entranti;
- c) per il rimanente 50% potranno concorrere sia nuovi che vecchi vettori, a parità di condizioni.

2. Le richieste per le corse suppletive verranno valutate dall'Autorità Portuale, ferme restando le specifiche competenze dell'Autorità Marittima in materia di autorizzazione degli accosti, sulla base di quanto disposto nell'Ordinanza n. 10/08. L'Autorità Portuale valuterà l'opportunità di definire procedure specifiche per l'esame delle richieste di svolgimento delle corse suppletive e per l'assegnazione dei relativi spazi in banchina e nei piazzali, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza in rapporto al numero dei richiedenti le suddette corse suppletive.

Art. 4 - Pubblicazione bande orarie

1. Delle bande orarie disponibili sarà data pubblicazione all'Albo dell'Autorità Portuale, dei Comuni, e delle locali Autorità Marittime per 30 giorni, oltre che sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale.

Art. 5 - Presentazione istanze di linea

1. Fermo quanto previsto al precedente art. 2, comma 4, per le compagnie di navigazione già operanti, entro la data perentoria indicata nell'avviso pubblicato secondo quanto previsto all'art. 4 che precede, dovranno pervenire all'Autorità Portuale le istanze volte ad ottenere l'approvazione, per l'anno successivo, degli orari dei servizi marittimi di linea aventi scalo nel porto di Piombino.

1-bis. I vettori di cui al precedente art. 2, comma 1, potranno avanzare richieste per la sola fascia di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 3.

2. Dette istanze dovranno riportare:

- a) l'identificazione della compagnia di navigazione istante;
- b) l'elenco, il tipo e le caratteristiche delle navi che si intendono impiegare nel servizio di linea richiesto; le navi indicate dovranno risultare di proprietà del richiedente, ovvero da questi armate o noleggiate;
- c) gli orari di arrivo e di partenza della linea per ogni singolo periodo di riferimento, sia che si tratti di richieste annuali, che stagionali;
- d) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto istante in ordine:
 - all'avvenuta presa atto delle disponibilità nel porto di Piombino, per l'anno cui si riferisce l'istanza, degli spazi e delle fasce orarie risultanti dal prospetto di cui al precedente articolo 3;
 - alla compatibilità delle programmazioni orarie oggetto dell'istanza medesima con le bande orarie di cui al precedente articolo 4;
 - alla compatibilità operativa delle navi indicate nell'istanza con le caratteristiche degli accosti e degli spazi portuali interessati.

3. Le programmazioni oggetto delle istanze dovranno riferirsi all'anno successivo (gennaio - dicembre).

Art. 6 - Requisiti

1. Per ottenere l'assegnazione della banda oraria per lo svolgimento dei servizi di linea oggetto delle presenti disposizioni, le compagnie istanti dovranno dimostrare di possedere, alla data di presentazione della domanda, per l'espletamento dell'attività richiesta, capacità tecniche, professionali, economiche ed organizzative, sia sotto il profilo dei mezzi, che del personale, ritenute idonee dall'Autorità Portuale, in rapporto alle modalità di espletamento dei servizi, e alla affidabilità del richiedente.

Art. 7 - Istruttoria

1. L'esame delle domande sarà volto ad accertare:

- il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
- le caratteristiche tecniche e operative delle navi al fine di verificare le eventuali problematiche sia sotto il profilo tecnico-nautico (per il quale saranno svolte comunque valutazioni congiunte con l'Autorità Marittima), sia sotto il profilo della capacità recettiva dei piazzali e delle infrastrutture retro portuali rispetto alla capacità di trasporto delle navi che si prevede di impiegare;
- la loro conformità e/o compatibilità alle strategie di sviluppo delle attività portuali contenute nel Piano Operativo Triennale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a) della legge 84/94.

2. Le domande che risulteranno soddisfacenti sotto i profili anzidetti, saranno valutate e comparate dall'Autorità Portuale dando preferenza, qualora sussistano sovrapposizioni e/o incompatibilità operative, nell'ordine:

- per quelle afferenti ai soli traffici passeggeri:

- a quelle comprendenti collegamenti per tutto l'anno rispetto a quelle stagionali o, comunque, limitate ad alcuni periodi dell'anno; a tal fine, potranno essere riferibili *a tutto l'anno* le sole domande che vedano le corse oggetto della rispettiva programmazione ripartite, nei tre periodi di riferimento, proporzionalmente alle percentuali di passeggeri negli stessi periodi (imbarcati e sbarcati), rese note nel contesto di cui al precedente articolo 1;
- a parità di annualità a quelle aventi ad oggetto collegamenti con bacini di mercato diversi da quelli già in atto;
- a parità di collegamenti, a quelle aventi ad oggetto tratte marittime (tra porto e porto) diverse da quelle attuali;
- a parità di tratte marittime servite quelle che prevedono un maggior numero di corse nelle fasce orarie comprese tra le 22:00 e le 06:00;
- a parità di quanto previsto al precedente punto, a quelle che, in relazione alle modalità di effettuazione della linea, meglio risponderanno alle esigenze di interesse pubblico, anche con riferimento alle maggiori capacità tecnico/operative in termini di numero di navi disponibili per lo svolgimento della linea, comprensive, oltre che di quelle impiegate sulla linea richiesta, delle unità utilizzabili nei casi di eventuali sostituzioni, nonché alla qualità del servizio in relazione alla tratta servita;

- per quelle afferenti alle altre tipologie di traffico, ossia servizi di linea merci ro-ro e/o merci ro-ro con passeggeri, con prevalenti componenti merci sui traffici passeggeri:

- a quelle la cui programmazione dei traffici, per imbarco/sbarco, in termini di numero di unità di carico, di metri lineari e di tonnellate di merce, risulti maggiore;
- a parità di valutazione in ordine ai quantitativi di traffici, a quelle aventi oggetto collegamenti con bacini di mercato diversi da quelli già in atto;
- a parità di valutazione in ordine alla diversificazione dei mercati, a quelle che svolgeranno la linea con navi aventi una stiva disponibile maggiore, in termini di metri lineari.

3. Le domande di linee presentate da soggetti legati tra loro da un rapporto di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 n. c.c., ovvero da rapporti consortili e/o di collaborazione avente natura stabile, saranno considerate come unica domanda.

Art. 8 - Approvazione delle programmazioni orarie e rilascio delle autorizzazioni

1. A seguito della comparazione anzidetta, l'Autorità Portuale procederà a verificare l'eventuale interesse dei soggetti che, avendo presentato tempestivamente e regolarmente l'istanza, non hanno ottenuto l'assegnazione delle bande orarie richieste, ad eventualmente riformulare la domanda con riferimento alle fasce orarie disponibili non ancora assegnate. Nel caso di domande ancora

concorrenti si procederà negli stessi termini di cui al comma 2 del precedente art. 7; e così via, fino ad esaurimento delle disponibilità, ovvero al venir meno dell'interesse degli istanti medesimi.

2. Ultimata l'istruttoria, e comunque entro il 31 dicembre, l'Autorità Portuale, con propria ordinanza, sentito il Comitato Portuale e la Commissione Consultiva Locale, procederà alla approvazione delle programmazioni orarie e delle relative bande orarie (fasce orarie e connesse infrastrutture portuali).

3. L'assegnazione delle fasce orarie assegnate potrà essere revocata - anche parzialmente e/o limitatamente ad una parte delle bande orarie assegnate - in ogni tempo, e senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato dell'Autorità Portuale:

- a) qualora venga meno in capo ai soggetti autorizzati anche un solo requisito fra quelli previsti per l'assegnazione;
- b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto dell'assegnazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
- c) qualora la programmazione oraria della linea non possa essere più realizzata per carenze organizzative e/o inefficienze dei servizi da parte della compagnia di navigazione;
- d) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, nonché le disposizioni della presente ordinanza, o quelle contenute nell'assegnazione;
- e) in caso di sopraggiunte carenze infrastrutturali.

4. In caso di revoca, l'Autorità Portuale potrà trasferire l'assegnazione ad altro soggetto, riconsiderando le domande di attivazione di linea a suo tempo presentate per l'anno di riferimento, secondo i criteri di cui al precedente articolo 7.

5. L'assegnazione delle bande orarie non esime gli assegnatari dall'obbligo di richiedere comunque l'autorizzazione allo svolgimento dell'operazione tecnico-nautica dell'accosto alla competente Autorità Marittima.

Art. 9 - Decorrenza e transitorietà per il 2009

1. Le procedure di cui alla presente Ordinanza si applicano a partire dalle programmazioni relative al 2010, con riferimento al periodo settembre 2008/settembre 2009.

2. Considerati i tempi tecnici necessari per le verifiche del rispetto delle bande orarie, i termini per la pubblicazione delle bande orarie disponibili nel 2009 e per la presentazione delle relative domande da parte dei soggetti interessati, di cui rispettivamente agli articoli 3.1, 5 e 8.2, sono rispettivamente differiti al 10 dicembre 2008, 15 gennaio 2009 e 15 febbraio 2009.

3. Ai vettori già operanti con servizi di linea nell'anno corrente, entro il 15 novembre 2008 l'Autorità Portuale comunicherà le bande orarie che potranno essere loro confermate per il 2009, in ragione di quanto effettivamente svolto nel 2008. Entro la data perentoria del 30 novembre 2008, detti vettori dovranno rappresentare all'Autorità Portuale i propri intendimenti sul mantenimento di tutte o di

quota parte delle bande orarie comunicate, in questo ultimo caso evidenziando quelle di rispettivo interesse. Entro la data del 5 dicembre 2008, l'Autorità Portuale provvederà ad assegnare le bande orarie per il 2009 nei confronti dei vettori di cui al presente comma.

Art. 10 - Sperimentazione

1. In ragione delle particolari novità introdotte dal presente regolamento, e attesa la necessità di verificare il suo effettivo impatto sulla operatività portuale, l'Autorità Portuale valuterà, alla luce dell'esperienza maturata dall'applicazione del presente atto, la necessità e/o l'opportunità di apportare correzioni e/o adeguamenti alla disciplina ivi contenuta.